

Roma, 24 settembre 2018

CIRCOLARE N. 1291/2018

Condizioni generali per l'accesso, da parte dei Comuni con popolazione residente fino a 100.000 abitanti e delle Province e Città metropolitane con popolazione residente fino a 1.000.000 di abitanti, alle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi dell'articolo 1, comma 878, lett. a), della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Testo integrato con le modifiche approvate, da ultimo, in data 5 dicembre 2025, aventi efficacia dal 12 dicembre 2025)

INDICE

1 - AMBITO APPLICATIVO

Premessa: inquadramento normativo

1.1 Ambito soggettivo

1.2 Ambito oggettivo

2 - PROCEDURA DI FINANZIAMENTO

Premessa: le fasi

2.1 Domanda preliminare

2.2 Istruttoria e Delibera di Affidamento

2.3 Stipula delle Condizioni di Anticipazione

2.4 Variazioni d'importo delle Anticipazioni di Tesoreria

3 - EROGAZIONI E RIMBORSI DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Cassa Depositi e Prestiti

Cassa Depositi e Prestiti
Società per Azioni
Via Goito, 4 - 00185 Roma
T +39 06 4221 1
F +39 06 4221 4026

Capitale Sociale
€ 4.051.143.264,00 i.v.
Iscritta presso
CCIAA di Roma al
n.REA 1053767

Codice Fiscale
e iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma
80199230584
Partita IVA 07756511007

4 - CONDIZIONI DI ANTICIPAZIONE

4.1 Tassi di interesse e pubblicità

4.2 Impegni particolari

4.3 Risoluzione delle Condizioni di Anticipazione

5 - PROROGHE ED EVENTUALE RIAFFIDAMENTO A POSTE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

6 - AVVIO DELL'OPERATIVITÀ

Allegato - Modello standard di *Addendum* alla Convenzione di Tesoreria relativo alle Condizioni di Anticipazione

Abbreviazioni

Cassa depositi e prestiti società per azioni	CDP
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (<i>Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>)	TUEL
Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269	D.L. n. 269/03
D.M. Economia e Finanze 6 ottobre 2004	D.M. 6/10/2004

1

AMBITO APPLICATIVO

Premessa: inquadramento normativo

L'articolo 40, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, autorizza Poste Italiane S.p.A. (di seguito, “**Poste**”) *“all'esercizio del servizio di tesoreria degli enti pubblici, secondo modalità stabilite con convenzione”*.

Per gli enti locali, tale servizio è disciplinato dagli articoli 208 e seguenti del TUEL.

Con riferimento ai comuni di minore dimensione, tale disciplina generale è integrata dall'articolo 9, comma 3, lett. b), della L. 6 ottobre 2017, n. 158, ai sensi del quale i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti (di seguito, i “**Piccoli Comuni**”), nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, possono *“affidare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria a Poste Italiane S.p.A.”*.

L'articolo 1, comma 878, lett. a), della L. 27 dicembre 2017, n. 205, modificando il citato articolo 40 della L. n. 448/1998, ha stabilito che, nell'ambito del servizio di tesoreria svolto da Poste, *“sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione”*.

CDP e Poste hanno sottoscritto, in data 31 maggio 2018, una convenzione (di seguito, la “**Convenzione CDP-Poste Originaria**”), mediante la quale sono stati regolati, tra gli altri, i termini, le condizioni e le procedure sulla base dei quali CDP, nell'ambito del servizio di tesoreria svolto da Poste in favore dei Piccoli Comuni, sulla base della relativa convenzione (la “**Convenzione di Tesoreria**”) concede le anticipazioni di tesoreria.

Con un primo atto integrativo alla Convenzione CDP-Poste Originaria, sottoscritto in data 17 dicembre 2021 (di seguito, il “**Primo Atto Integrativo**”), CDP e Poste hanno esteso il perimetro dei soggetti abilitati ad accedere al servizio di tesoreria di Poste e alle anticipazioni di tesoreria di CDP dai soli Piccoli Comuni ai comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti.

Con un secondo atto integrativo alla Convenzione CDP-Poste Originaria (di seguito, come integrata anche dal Primo Atto Integrativo, la

“**Convenzione CDP-Poste**”) sottoscritto in data 2 febbraio 2024, CDP e Poste hanno ulteriormente esteso il perimetro dei soggetti abilitati ad accedere al servizio di tesoreria di Poste e alle anticipazioni di tesoreria di CDP dai comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti ai comuni con popolazione residente fino a 100.000 abitanti e alle Province e Città Metropolitane con popolazione residente fino a 1.000.000 di abitanti.

La presente Circolare rende note le condizioni generali per l’accesso alle anticipazioni di tesoreria, di cui all’articolo 222 del TUEL, concesse da CDP (di seguito, le “**Anticipazioni di Tesoreria**”) ai sensi degli articoli 10 e 14 del D.M. 6/10/2004 nell’ambito della gestione separata di cui all’articolo 5, comma 8, del D.L. n. 269/03, destinate agli Enti (come di seguito definiti) che affidino a Poste - direttamente o a seguito dell’esperimento di una procedura ad evidenza pubblica - il servizio di tesoreria di cui agli articoli 208 e seguenti del TUEL (di seguito, il “**Servizio di Tesoreria**”).

1.1

Ambito soggettivo

Hanno accesso all’Anticipazione di Tesoreria:

- (a) i comuni con popolazione residente fino a 100.000 abitanti¹ (i “Comuni”);
- (b) le province con popolazione residente fino a 1.000.000 di abitanti¹ (le “Province”); e
- (c) le città metropolitane con popolazione residente fino a 1.000.000 di abitanti¹ (le “Città Metropolitane”),

congiuntamente denominati gli “Enti” e, ciascuno, anche un “Ente”.

Gli Enti di nuova istituzione possono essere finanziati a seguito dell’approvazione del primo bilancio di previsione e, di norma, successivamente alla definizione, mediante apposita delibera consiliare, delle passività eventualmente acquisite a seguito della costituzione.

CDP si riserva, a seguito di eventuale autorizzazione dei propri competenti organi e di conseguenti nuovi accordi con Poste, di diramare ulteriori Circolari volte ad ampliare ulteriormente il novero degli enti locali che

¹ Per la determinazione della popolazione residente dell’Ente si fa riferimento all’ultimo elenco ISTAT di volta in volta disponibile.

possono beneficiare delle Anticipazioni di Tesoreria.

1.2

Ambito oggettivo

L'Anticipazione di Tesoreria è destinata a far fronte a momentanee esigenze di liquidità che si verifichino durante ciascun esercizio finanziario, limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a tali esigenze ed in assenza di fondi disponibili.

Ai sensi dell'articolo 3, co. 17, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'Anticipazione di Tesoreria non costituisce indebitamento agli effetti dell'articolo 119 della Costituzione, in quanto annoverabile tra le *"operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio"*.

Il limite ordinario massimo dell'Anticipazione di Tesoreria previsto dal TUEL è pari a tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Tuttavia, norme speciali possono fissare, per periodi determinati, un diverso limite, cui saranno soggette le Anticipazioni di Tesoreria tempo per tempo concesse da CDP.

Per gli Enti di nuova istituzione, il limite massimo dell'Anticipazione di Tesoreria sarà parametrato, in analogia a quanto previsto per l'assunzione di mutui ex articolo 204 del TUEL e sino all'approvazione del primo bilancio consuntivo, alle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio di previsione.

2

PROCEDURA DI FINANZIAMENTO

Premessa: le fasi

La procedura di finanziamento di CDP si articola in quattro fasi:

1. domanda preliminare;
2. istruttoria e affidamento;
3. stipula delle Condizioni di Anticipazione;
4. variazioni dell'importo dell'Anticipazione di Tesoreria.

Nell'ambito della procedura di finanziamento, Poste costituirà, di norma,

l'unico interlocutore dell'Ente. In particolare, tutte le attività connesse alla stipula, erogazione, gestione e rimborso dell'Anticipazione di Tesoreria saranno svolte da Poste, in nome e per conto di CDP ed in qualità di agente della stessa, ai sensi di un mandato con rappresentanza appositamente conferito da CDP a Poste.

Il Servizio di Tesoreria sarà svolto esclusivamente ed autonomamente da Poste, senza alcun obbligo e/o responsabilità in capo a CDP, salvo quelle derivanti dalle Anticipazioni di Tesoreria.

2.1

Domanda preliminare

L'Ente che richieda a Poste di presentare un'offerta in relazione alla prestazione, da parte di quest'ultima, del Servizio di Tesoreria, ovvero intenda indire una procedura ad evidenza pubblica per il relativo affidamento, ai fini dell'accesso all'Anticipazione di Tesoreria, dovrà produrre a Poste la documentazione necessaria per l'istruttoria svolta da CDP ossia:

1. Copia della domanda, o altra diversa evidenza dell'avvio dell'interlocuzione Ente/Poste volta all'affidamento del Servizio di Tesoreria, ovvero, in caso di procedura ad evidenza pubblica, copia del bando di gara o della delibera dell'Ente con la quale è stato deciso il ricorso a tale procedura.
2. Dati dell'Ente:
 - Denominazione;
 - Codice Fiscale;
 - Partita IVA;
 - Indirizzo;
 - PEC;
 - Dati anagrafici dei rappresentanti dell'Ente (Sindaco/Presidente e Responsabile del Servizio Finanziario, con relativi recapiti telefonici e PEC/e-mail).
3. Evidenza dell'importo delle entrate accertate relative ai primi tre titoli di entrata del bilancio approvato dall'Ente relativo al penultimo anno precedente l'anno di acquisizione del Servizio di Tesoreria (Allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 - Rendiconto della Gestione - Conto del Bilancio gestione delle

Entrate). Per gli Enti di nuova costituzione, tale documento è sostituito dal bilancio di previsione dell'anno in corso.

4. *(eventuale)* Dichiarazione dell'Ente circa il minor importo per il quale richiede l'affidamento di CDP, rispetto all'importo massimo accordabile ai sensi della normativa vigente.

5. Per *(i)* i Comuni, l'Allegato I) - Rendiconto della Gestione D. Lgs. N. 118/2011 – Parametri comuni – Tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, riferito all'ultimo rendiconto approvato; ovvero, per *(ii)* le Province e le Città Metropolitane, l'Allegato B) – Rendiconto della gestione D.Lgs. 118/2011 – Tabella dei parametri obiettivi per province e città metropolitane ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, riferito all'ultimo rendiconto approvato.

6. Attestazione dell'Ente da cui risulti che lo stesso non si trovi in situazione di dissesto di cui all'art. 246 del TUEL.

7. Attestazione dell'Ente da cui risulti che lo stesso non si trovi in situazione di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 *bis* del TUEL.

8. *(in alternativa al punto 6, solo per gli Enti in situazione di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del TUEL)* Attestazione dell'Ente da cui risultino gli estremi del provvedimento definitivo emanato dalla Corte dei conti di approvazione del piano di riequilibrio ex articolo 243 *quater* del TUEL.

9. attestazione con la quale l'Ente dichiari, sulla base dell'ultimo rendiconto di esercizio approvato, di presentare o meno un disavanzo di amministrazione.

La CDP si riserva comunque di acquisire - attraverso Poste o in interlocuzione diretta con l'Ente in ogni caso coordinata con Poste - eventuali ulteriori documenti o attestazioni funzionali allo svolgimento dell'istruttoria. La sola Poste parteciperà all'eventuale procedura ad evidenza pubblica ai fini dell'affidamento del Servizio di Tesoreria. In seguito all'affidamento del Servizio di Tesoreria a Poste, CDP, per il tramite di Poste, potrà sottoscrivere i contratti di anticipazione con i relativi Enti secondo il testo pubblicato sul sito internet di CDP disponibile all'indirizzo www.cdp.it (di seguito, le **"Condizioni di Anticipazione"**).

2.2

Istruttoria e Delibera di Affidamento

La fase istruttoria è funzionale all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per l'Anticipazione di Tesoreria, nonché delle altre condizioni fissate da CDP *"per categorie omogenee di soggetti o di finalità"* ed *"in ragione (...) delle qualità del soggetto finanziato"* (articolo 14 del D.M. 6/10/2004), comunque *"nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione"* (articolo 1, co. 878, lett. a), della L. 27 dicembre 2017, n. 205).

Oltre alla regolarità e completezza della documentazione illustrata nel precedente paragrafo 2.1, l'istruttoria concernerà l'analisi e la valutazione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ente, relativamente quantomeno al biennio precedente, con particolare riguardo alla situazione debitoria.

In caso di esito positivo, la fase istruttoria si conclude con la deliberazione dell'Anticipazione di Tesoreria da parte del Consiglio di Amministrazione di CDP, ovvero dell'organo di CDP delegato dal Consiglio medesimo (di seguito, la **"Delibera di Affidamento"**).

CDP comunicherà a Poste, al massimo entro i 20 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della richiesta di affidamento relativa all'Ente l'esito - positivo o negativo - del proprio iter istruttorio, affinché Poste, ove necessario, possa darne formale comunicazione all'Ente.

Si precisa che, sempre in caso di esito positivo dell'istruttoria - salvo le diverse eventuali indicazioni ricevute dal relativo Ente con la dichiarazione di cui al numero 4. del precedente paragrafo 2.1 - CDP delibererà la concessione della relativa Anticipazione di Tesoreria per l'intero importo massimo concedibile ai sensi di legge durante il previsto primo esercizio di vigenza della Convenzione di Tesoreria.

La Delibera di Affidamento, che indicherà anche il tasso di interesse applicabile all'Anticipazione di Tesoreria da concedersi in favore del relativo Ente (come meglio specificato nel successivo paragrafo 4.1), sarà valida fino alla fine del nono mese solare successivo al mese solare durante il quale essa sia stata assunta.

Entro tale termine, a pena di decadenza della Delibera di Affidamento, dovranno essere perfezionate sia le Condizioni di Anticipazione (tra l'Ente e CDP) che la Convenzione di Tesoreria (tra l'Ente e Poste).

Si precisa che, in caso di gara, quale ulteriore condizione di validità della Delibera di Affidamento, il Servizio di Tesoreria dovrà risultare aggiudicato a Poste entro la data che cade alla fine del sesto mese solare successivo al mese solare durante il quale essa sia stata assunta.

Infine, in questa sede, sembra utile evidenziare che l'efficacia della Convenzione di Tesoreria (tra l'Ente e Poste) sarà subordinata all'intervenuta stipula delle Condizioni di Anticipazione (tra l'Ente e CDP), e viceversa.

2.3

Stipula delle Condizioni di Anticipazione

Una volta che l'Ente abbia ottenuto una Delibera di Affidamento da parte di CDP ed abbia affidato il Servizio di Tesoreria a Poste, quest'ultima, all'esito positivo delle verifiche e degli adempimenti previsti dalla legge e dal mandato ricevuto da CDP, sottoscriverà con l'Ente la Convenzione di Tesoreria e, in nome e per conto di CDP, le Condizioni di Anticipazione, secondo il testo riportato nell'Allegato alla presente Circolare.

La sottoscrizione delle Condizioni di Anticipazione (e la relativa efficacia) dovrà intervenire entro i termini chiariti nel precedente paragrafo 2.2 in merito alla validità della Delibera di Affidamento, ossia entro la fine del nono mese solare successivo al mese solare durante il quale quest'ultima sia stata assunta.

La durata delle Condizioni di Anticipazione sarà pari a quella della Convenzione di Tesoreria, il cui periodo non può superare i cinque anni.

2.4

Variazioni d'importo delle Anticipazioni di Tesoreria

Fermo restando l'impegno di CDP (contenuto nella Delibera di Affidamento) a concedere le Anticipazioni di Tesoreria, al fine di consentire l'adeguamento – anche prima della stipula delle Condizioni di Anticipazione e annualmente in relazione a ciascun esercizio finanziario di vigenza della Convenzione di Tesoreria successivo al primo - dell'importo massimo già deliberato in favore di ciascun Ente, l'Ente medesimo dovrà comunicare a CDP, per il tramite di Poste ed entro il termine del 30 novembre di ciascun anno (compreso il primo), l'importo massimo della Anticipazione di Tesoreria concedibile ai sensi di legge durante il successivo esercizio (calcolato sulla base dei bilanci consuntivi di riferimento, annualmente approvati dall'Ente).

Inoltre l'Ente dovrà trasmettere a CDP, sempre per il tramite di Poste ed entro il medesimo termine annuale, nonché di volta in volta in relazione a ciascun esercizio finanziario, compreso il primo di vigenza della Convenzione di Tesoreria, una richiesta recante l'importo massimo delle Anticipazioni di

Tesoreria richiesto in relazione a ciascun esercizio finanziario, nonché delle eventuali successive modifiche allo stesso intervenute in corso di esercizio, entro il limite massimo determinato ai sensi dell'articolo 222 del TUEL - ovvero del diverso limite posto dalla normativa tempo per tempo vigente - (di seguito, l'**"Importo Massimo Accordato"**), corredata da copia della delibera della Giunta dell'Ente assunta ai sensi della suddetta normativa. Per l'inoltro di tale richiesta (la **"Richiesta di Anticipazione"**), può essere utilizzato esclusivamente, a pena di irricevibilità, il modello "Richiesta di Anticipazione", che si trova in allegato alle Condizioni di Anticipazione.

Si precisa che la prima delle predette delibere di Giunta dovrà essere adottata in data successiva a quella di stipula della Convenzione di Tesoreria e delle Condizioni di Anticipazione. Inoltre, si evidenzia che qualora l'Ente non adotti la delibera di Giunta, ovvero non la comunichi a CDP, per il tramite di Poste, entro il 30 novembre di ciascun anno, l'operatività dell'Anticipazione di Tesoreria sarà bloccata a partire dal 1° gennaio successivo.

3

EROGAZIONI E RIMBORSI DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Si rende noto che ai fini delle attività di erogazione e di rimborso delle Anticipazioni di Tesoreria, CDP attiverà uno specifico conto presso Poste (di seguito, il **"Conto Funding"**), disciplinato dalla Convenzione CDP-Poste e utilizzato da Poste per:

- a) erogare all'Ente a valere sui fondi resi disponibili da CDP sul Conto Funding, le Anticipazioni di Tesoreria che di volta in volta si renderà necessario utilizzare in base alle evidenze contabili giornaliere, durante ciascun esercizio finanziario, secondo le istruzioni fornite dall'Ente nell'ambito della rilevante Richiesta di Anticipazione e nei limiti dell'importo ivi indicato, in ogni caso limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa ed in assenza di fondi liberi disponibili e previa verifica delle condizioni previste dalla legge;
- b) incassare di volta in volta i rimborsi delle Anticipazioni di Tesoreria non appena si verifichino entrate nella contabilità dell'Ente libere da vincoli e comunque entro il termine dell'esercizio finanziario in corso, restando inteso tuttavia che, ove al 31 dicembre di ciascun anno l'Anticipazione di Tesoreria non dovesse esser stata integralmente rimborsata, il relativo importo residuo

(di seguito, l’**“Importo Residuo”**) dovrà essere rimborsato dall’Ente con le prime entrate verificatesi durante il nuovo esercizio e, in tal caso, l’Anticipazione di Tesoreria dovuta per tale nuovo esercizio sarà ridotta, fino alla data di rimborso dell’Importo Residuo, di un importo corrispondente;

c) incassare i relativi interessi maturati sulle somme dell’Anticipazione di Tesoreria effettivamente utilizzate da ciascun Ente durante ciascun esercizio, che saranno pagati a CDP con valuta pari al 1° marzo successivo al periodo annuale di riferimento.

È bene ribadire che la gestione e la movimentazione del Conto Funding sarà integralmente ed esclusivamente svolta da Poste in virtù del mandato ricevuto da CDP, senza alcuna responsabilità in capo a quest’ultima, nel rispetto di quanto previsto nelle leggi applicabili.

Pertanto, Poste procederà ad effettuare tutte le azioni necessarie al rientro dell’Anticipazione di Tesoreria, non appena si verifichino entrate libere da vincoli. Analogamente, Poste provvederà di volta in volta a fornire ai singoli Enti il calcolo degli interessi, le competenze e tutte le evidenze relative alle Anticipazioni di Tesoreria, svolgendo sotto la propria responsabilità e in via esclusiva tutti i calcoli degli importi di volta in volta rilevanti e tutti gli adempimenti e le verifiche necessarie richiesti dalla normativa applicabile.

Si rammenta che l’Ente è tenuto a prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per il rimborso dell’Anticipazione di Tesoreria, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare. Inoltre, in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del Servizio di Tesoreria, l’Ente è tenuto ad estinguere immediatamente il credito connesso all’utilizzo dell’Anticipazione di Tesoreria, all’atto del conferimento dell’incarico al tesoriere subentrante, ponendo in capo allo stesso la relativa esposizione debitoria.

4

4.1

Tassi di interesse e pubblicità

CONDIZIONI DI ANTICIPAZIONE

Alle Anticipazioni di Tesoreria si applicherà un tasso di interesse pari all’**“Euribor 3 mesi”** maggiorato di un margine (di seguito, il **“Tasso di Interesse”**).

Per **“Euribor 3 mesi”** si intende il tasso percentuale in ragione d’anno pari alla quotazione offerta e diffusa alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) del giorno di quotazione applicabile sulla pagina EBF - EURIBOR Rates, colonna base 360,

del circuito Bloomberg che mostra il tasso della European Banking Federation of the European Union per l'euro in relazione ad un periodo di tre mesi, rilevato il secondo giorno lavorativo bancario antecedente l'inizio di ciascun trimestre solare di vigenza della Convenzione di Tesoreria.

Qualora, per qualsiasi ragione, non fosse disponibile la quotazione dell'Euribor secondo i parametri appena descritti, ai fini dell'applicazione del Tasso di Interesse sarà utilizzato il più recente Euribor 3 mesi disponibile.

Il margine sarà quotato da CDP, di norma, ogni ultimo venerdì di ciascun mese solare. Qualora l'ultimo venerdì del mese non sia un giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.

Il margine così quotato sarà pubblicato sul sito www.cdp.it e sul quotidiano Il Sole 24 Ore e si applicherà a tutte le Delibere di Affidamento che saranno adottate nel mese solare successivo.

Come anticipato nei paragrafi 2.2 e 2.3, la quotazione del margine sarà valida ed applicabile fino alla fine del nono mese solare successivo al mese solare durante il quale CDP abbia assunto la relativa Delibera di Affidamento.

Il calcolo degli interessi avverrà su base trimestrale, per ciascun trimestre solare, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e il relativo pagamento dovrà avvenire con valuta pari al 1° marzo successivo al periodo annuale di riferimento.

In caso di mancato puntuale ed integrale pagamento delle somme dovute dall'Ente per capitale, interessi o a qualsiasi altro titolo, saranno dovuti dall'Ente, sull'importo non pagato, interessi di mora determinati in base al Tasso di Interesse maggiorato di 100 *basis points* (ossia 1,00% - uno per cento) ulteriori in ragione d'anno (di seguito, gli **"Interessi di Mora"**).

Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione né costituzione in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del suddetto termine di pagamento e saranno applicati sino alla data dell'effettivo pagamento. Sugli Interessi di Mora non è consentita alcuna capitalizzazione periodica.

Qualora il Tasso di Interesse non fosse in linea con quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il Tasso di

Interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

La CDP si riserva, mediante pubblicazione di specifico avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte Seconda – Foglio delle Inserzioni (l’“Avviso”), di rendere note la modifica del provider e/o delle relative pagine, indicati nella presente Circolare ai fini della pubblicazione dei parametri utilizzati (i) per la determinazione dei tassi di interesse da applicare ai prestiti e (ii) per il calcolo dell’eventuale indennizzo dovuto in caso di rimborso anticipato dei prestiti regolati a tasso fisso, a partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso, concessi ai sensi della Circolare.

4.2

Impegni particolari

Fermi restando tutti gli obblighi puntualmente descritti nel Modello contrattuale standard allegato alla presente Circolare, si ritiene opportuno qui evidenziare che con la sottoscrizione delle Condizioni di Anticipazione l'Ente si impegna, tra l'altro, a:

- a) conformarsi alla disciplina di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*) tenuto conto della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, par. 4.2 dell'ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione (ex AVCP – Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici), avente ad oggetto le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con la conseguenza che gli obblighi di tracciabilità sono assolti con l'acquisizione del codice CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento a Poste del Servizio di Tesoreria ("tracciabilità attenuata"), restando inteso che i relativi adempimenti a carico di CDP saranno svolti da Poste in virtù del relativo mandato;
- b) comunicare a CDP, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata da inviarsi a Poste entro il termine del 30 novembre di ciascun esercizio, l'importo massimo della Anticipazione CDP concedibile ai sensi di legge durante il successivo esercizio;
- c) trasmettere a CDP, per il tramite di Poste ed entro il termine del 30 novembre di ciascun esercizio di vigenza del Servizio di Tesoreria, compreso il primo, la Richiesta di Anticipazione attestante l'importo massimo della Anticipazione CDP richiesto in relazione a ciascun esercizio finanziario, nonché le eventuali successive modifiche allo stesso intervenute in corso di esercizio, entro il limite massimo determinato ai sensi dell'articolo 222 del TUEL, ovvero entro il diverso limite posto dalla normativa tempo per tempo vigente, corredata da copia della delibera della giunta assunta ai sensi della suddetta norma di legge;
- d) prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per il rimborso dell'Anticipazione CDP, a titolo di capitale ed interessi, sulle somme che ritiene di utilizzare;
- e) in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del Servizio di Tesoreria, a rimborsare immediatamente tutte le somme dovute in relazione all'utilizzo

dell'Anticipazione CDP, a titolo di capitale, interessi ed accessori, all'atto del conferimento dell'incarico al tesoriere subentrante ponendo in capo allo stesso la relativa esposizione debitaria;

f) non cedere, né parzialmente né integralmente, i diritti e gli obblighi derivanti dalle Condizioni di Anticipazione, salvo previo consenso scritto di CDP.

4.3

Risoluzione Condizioni Anticipazione

delle
di

CDP, al verificarsi di uno degli eventi di cui all'articolo 11 delle Condizioni di Anticipazione, avrà la facoltà di risolvere le Condizioni di Anticipazione ai sensi degli articoli 1453 e/o 1456 del codice civile ovvero di recedere dalle stesse, ovvero di dichiarare l'Ente decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell'articolo 1186 del codice civile.

Al verificarsi dei suddetti eventi, CDP potrà inviare, tramite Raccomandata A/R o posta elettronica certificata, una comunicazione scritta all'Ente dichiarando di volersi avvalere di uno dei suddetti rimedi.

In tal caso, qualsiasi impegno di CDP in relazione alle Anticipazioni di Tesoreria si intenderà immediatamente revocato e cancellato e l'Ente dovrà integralmente rimborsare ogni importo dovuto per capitale, interessi e/o altri oneri accessori, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Il trasferimento della titolarità delle Condizioni di Anticipazione ad un altro ente, derivante da fusioni e/o da disposizioni legislative o regolamentari, è condizionato al previo assenso di CDP, la quale, in assenza di condizioni di procedibilità sufficienti, si riserva di risolvere le Condizioni di Anticipazione.

5

PROROGHE ED EVENTUALE RIAFFIDAMENTO A POSTE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

In caso di proroga della durata di ciascun Servizio di Tesoreria e conseguentemente delle connesse Condizioni di Anticipazione, anche nelle more della selezione del nuovo tesoriere da parte dell'Ente la concessione ed erogazione delle Anticipazioni di Tesoreria avverrà, ove ne ricorrano i presupposti di legge, previa delibera di CDP ed in ogni caso sulla base delle condizioni economiche vigenti al momento della scadenza di validità della originaria Convenzione di Tesoreria e connesse Condizioni di Anticipazione. CDP si riserva comunque la facoltà di quotare specifiche condizioni

economiche da applicare alle Anticipazioni di Tesoreria durante il periodo di proroga, nel rispetto del principio di uniformità di trattamento.

Qualora alla scadenza (originaria o prorogata) del Servizio di Tesoreria, l'Ente intendesse riaffidare tale servizio a Poste, si applicherebbero i medesimi termini, procedure, modalità e condizioni previsti nella presente Circolare.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

(F.to: Dario Scannapieco)